

**TRIBUNALE DI CHIETI**

riunito nella camera di consiglio del 10 giugno 2025, composto dai Sig.ri magistrati:

dott.	Guido Campli	Presidente,
dott.	Alessandro Chiauzzi	Giudice Relatore,
dott.	Francesco Turco	Giudice,

ha emesso il seguente

decreto

nel procedimento civile iscritto al n. 2 liquidazione controllata del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 13 maggio 2025;

letto il ricorso depositato in data

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Pugno, in forza di procura generale alle liti allegata al ricorso,

ricorrente;

contro

residente in Tollo, via Croce Vecchia 89, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Mililli, in virtù di delega posta in calce alla memoria di costituzione;

resistente

rilevato che è stata ascoltata la debitrice all'udienza del 13 maggio 2025;
sentito il Giudice Relatore;

Osserva

Con ricorso depositato in data 14 gennaio 2025, la [] ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di [] ai sensi dell'art. 270 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII).

A fondamento della propria istanza, la ricorrente ha dedotto di essere creditrice nei confronti della [] in qualità di garante della società [], per l'importo di € 83.358,43, oltre interessi di mora e spese di procedura, in relazione a un contratto di locazione finanziaria stipulato in data 22 gennaio 2008, identificato al n. IM/8217.

A sostegno del credito, la ricorrente ha prodotto il decreto ingiuntivo n. 165/2020 emesso dal Tribunale di Chieti - Sezione distaccata di Ortona in data 15 luglio 2020, regolarmente notificato e divenuto esecutivo *ex art.* 647 c.p.c. con provvedimento del 13 novembre 2020 e apposizione della formula esecutiva in data 30 giugno 2021.

Nonostante la notifica di due distinti atti di precetto (il primo notificato il 12 luglio 2021 e il secondo l'08 febbraio 2022), nonché l'instaurazione di una procedura esecutiva mediante pignoramento presso terzi (notificato in data 29 aprile 2022), le azioni esecutive intraprese non hanno sortito effetto per assenza di beni aggredibili e mancata capienza del patrimonio della debitrice. La stessa risultava priva di beni o utilità assoggettabili ad esecuzione forzata.

La [] ha inoltre dichiarato di vantare un secondo credito nei confronti della stessa [] in forza del decreto ingiuntivo n. 234/2023 del Tribunale di Chieti - Sezione distaccata di Ortona, emesso in data 23 ottobre 2023, anch'esso regolarmente notificato e non opposto.

Alla luce di quanto esposto, la ricorrente ha dedotto lo stato di insolvenza della debitrice, ai sensi dell'art. 2 comma 1 CCII, e ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata, rilevando l'assenza di qualsiasi patrimonio utile a soddisfare i creditori e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 268 comma 2 CCII per l'iniziativa del creditore.

Con memoria depositata in data 27 febbraio 2025, si è costituita in giudizio la [] la quale, riconoscendo la sussistenza di uno stato di sovraindebitamento, ha aderito al ricorso proposto da [] per l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII.

La resistente ha dichiarato di versare in una condizione di perdurante e grave squilibrio economico-patrimoniale, dovuto in larga parte al fallimento della propria attività agricola individuale, avviata l'8 maggio 2020 e cessata formalmente il 31 gennaio 2022, e alle garanzie prestate, in qualità di fideiussore, per obbligazioni assunte da due società riconducibili alla propria famiglia e di fatto gestite dal precedente compagno, sig. [] poi coinvolto in vicende giudiziarie di natura penale.

La debitrice ha evidenziato di aver sottoscritto le garanzie (inclusa quella oggetto del ricorso monitorio azionato da [] in un contesto di fiducia familiare, senza trarne alcun beneficio personale e senza un'adeguata verifica da parte degli istituti creditori in merito alla propria capacità di rimborso. A ciò si aggiunge l'attuale assenza di beni immobili, salvo un diritto di abitazione su un immobile intestato al fratello, e di beni mobili registrati ad eccezione di un ciclomotore.

Dal punto di vista reddituale, la resistente ha comunicato di esercitare attualmente la professione di dermopigmentista in regime forfettario, con reddito netto per l'anno 2024 pari a circa € 7.648,16. Le spese mensili ordinarie, riferite al proprio sostentamento e a quello della figlia convivente, sono state documentate in € 2.200,00 mensili, corrispondenti alla soglia incompressibile determinata sulla base delle tabelle ISTAT.

Alla luce di quanto esposto, la resistente ha richiesto l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio, con cessione, per la durata di tre anni, della quota di reddito eccedente la soglia incompressibile, e ha dichiarato di voler mettere a disposizione della procedura anche eventuali attivi futuri, al momento non prevedibili.

La memoria ha altresì evidenziato il rispetto, da parte della resistente, di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 268 CCII, segnatamente: residenza nel circondario del Tribunale di Chieti; non qualificabilità come consumatore; non assoggettabilità a procedure concorsuali diverse; assenza di precedenti esdebitazioni.

La ha pertanto chiesto l'apertura della liquidazione controllata, la nomina del liquidatore e del giudice delegato, nonché l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione per i debiti non soddisfatti.

Tanto premesso in ordine alle posizioni delle parti, giova rammentare che la procedura di liquidazione controllata rientra tra gli strumenti liquidatori disciplinati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e, come suggerisce la sua stessa denominazione, presuppone che il debitore - o chi per lui domandi l'apertura della procedura - proponga un'attività concretamente liquidatoria, volta a soddisfare, seppur in misura parziale, le pretese dei creditori. La funzione dell'istituto, infatti, è quella di offrire al debitore sovraindebitato una via di uscita dalla propria situazione debitoria mediante la messa a disposizione della massa creditoria di beni ovvero di porzioni di reddito futuri, da sottoporre a liquidazione nell'ambito di un procedimento controllato e garantito.

Proprio la disponibilità a offrire un'utilità, anche minima, al ceto creditorio rappresenta il nucleo essenziale della procedura, nonché la condizione implicita di meritevolezza che ne giustifica l'attivazione e l'eventuale accesso finale all'esdebitazione. In assenza di tale offerta concreta, la procedura si ridurrebbe a un meccanismo puramente formale, svuotato della sua finalità concorsuale, e incompatibile con i principi che ne governano la struttura.

Nel caso in esame, la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata è stata proposta da in qualità di creditore, ai sensi dell'art. 268 comma 2 del Codice della crisi. La resistente, debitore sovraindebitato, si è regolarmente costituita e ha formalmente aderito all'istanza, dichiarando di versare in una situazione di squilibrio economico-patrimoniale non reversibile e manifestando la disponibilità a cedere alla procedura, per il triennio previsto, eventuali quote del proprio reddito eccedenti la soglia mensile incompressibile, da lei quantificata in € 2.200,00.

Tuttavia, come correttamente ricavabile dagli stessi atti di parte, tale adesione si risolve in una mera affermazione di principio, priva di reale contenuto economico. La resistente ha infatti dichiarato, per l'anno 2024, un reddito lordo di € 14.281,00 derivante da attività autonoma in regime forfettario, con un reddito netto, al netto dei contributi

CP_4, pari ad € 7.648,16 annui, ovvero circa € 637,00 mensili. Tale importo è ben inferiore alla soglia di sussistenza dichiarata, e non lascia margini di utile cessione alla massa dei creditori.

Non solo: la resistente ha precisato di non essere titolare di beni immobili, fatta eccezione per un diritto di abitazione su immobile intestato al fratello, dichiaratamente inalienabile e comunque non suscettibile di liquidazione. Non risultano altri cespiti patrimoniali rilevanti, né è stata indicata alcuna disponibilità liquida o altro attivo da destinare alla procedura. L'unico bene mobile registrato è uno scooter Piaggio, di valore trascurabile.

In questo contesto, la dichiarazione di voler offrire alla procedura "l'eccedenza" rispetto ad una soglia di mantenimento ampiamente superiore al reddito effettivamente percepito non costituisce un impegno reale, ma piuttosto un'affermazione teorica, destinata a non produrre alcuna utilità concreta per il ceto creditorio.

Appare dunque evidente che, pur in presenza dell'adesione del debitore, non è ravvisabile alcuna funzione liquidatoria concretamente attivabile. Il Tribunale rileva al riguardo che l'adesione del debitore alla domanda proposta dal creditore non vincola in alcun modo il giudice, né preclude il controllo rigoroso sulla sussistenza dei presupposti sostanziali previsti dalla legge. La natura pubblicistica della procedura impone infatti che l'apertura della liquidazione controllata avvenga solo in presenza di condizioni che giustifichino l'attivazione del meccanismo concorsuale e fra tali condizioni vi è - imprescindibilmente - l'offerta di una qualche utilità da parte del debitore, quale manifestazione minima ma necessaria della sua meritevolezza.

L'accesso alla procedura non può quindi essere consentito sulla sola base di dichiarazioni di intenti prive di concretezza o fondate su ipotesi di redditi futuri non verificabili, né supportate da elementi oggettivi. In difetto di qualunque bene da liquidare o di una quota di reddito cedibile, la procedura richiesta risulterebbe del tutto priva di funzione e si tradurrebbe in un automatismo verso l'esdebitazione, in assenza di qualsiasi sforzo patrimoniale da parte del debitore.

In conclusione, pur riconoscendo lo stato di sovraindebitamento della resistente, il Tribunale ritiene che la domanda, così come proposta, non possa essere accolta per

assenza del presupposto sostanziale e indefettibile della procedura: l'effettiva e attuale esistenza di beni o redditi concretamente destinabili alla soddisfazione dei creditori. Ne consegue il rigetto della domanda di apertura della liquidazione controllata.

Per quanto concerne le spese di lite, ritiene il Tribunale la sussistenza dei presupposti per la compensazione integrale, stante la convergenza delle posizioni tra la parte ricorrente e la parte resistente.

P.Q.M.

- Rigetta la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata di
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Il Presidente
(dr. Guido Campli)

Il Giudice est.
(dr. Alessandro Chiauzzi)